

**DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2013**  
**553/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CONGUAGLIO, PER L'ANNO 2008, DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC), PER L'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 6024/2011, 6025/2011 E 6026/2011**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 novembre 2013

### **VISTI:**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: deliberazione 52/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/00 (di seguito: deliberazione 193/00);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione 138/03);

- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione 249/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2009, GOP 33/09 (di seguito: deliberazione GOP 33/09);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 29/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 29/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 30/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 31/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 10 ottobre 2013, 445/2013/R/eel (di seguito: DCO 445/2013/R/eel);
- le osservazioni pervenute durante la consultazione avviata con il DCO 445/2013/R/eel;
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze Tar Lombardia nn. 3356/09 e seguenti;
- le sentenze Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2011, nn. 6024 e seguenti;
- la sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Costo Evitato di Combustibile (di seguito: CEC) è una delle componenti del prezzo di ritiro dell’energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip 6/92; congiuntamente al Costo Evitato di Impianto e al Costo Evitato d’Esercizio, il CEC compone il Costo che la nuova realizzazione, a partire dal 1992, di impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, ha permesso di evitare all’ allora esistente Enel;
- il Costo Evitato è stato definito nel provvedimento Cip 6/92 in relazione alla *best available technology* dell’epoca, cioè la centrale a ciclo combinato di Trino Vercellese alimentata da gas naturale; per come è stato definito, il Costo Evitato, con le componenti da cui è costituito, è unico e non dipende dalla tipologia né dalla fonte di alimentazione dell’impianto che ne beneficia;
- il provvedimento Cip 6/92 ha anche definito i criteri per l’aggiornamento delle diverse componenti del prezzo di ritiro dell’energia elettrica;
- per quanto riguarda il CEC, l’aggiornamento veniva effettuato sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, e quello dell’anno precedente, facendo riferimento all’accordo Snam/Confindustria; tale accordo è scaduto il 31 dicembre 2006;

- l’Autorità (che ha ereditato i poteri del Cip), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 481/95, ha dato corso ad un aggiornamento del CEC con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2007;
- in particolare, l’Autorità, con la deliberazione 249/06, ha aggiornato il CEC per l’anno 2007 utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, tenendo conto delle riforme dell’assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell’Autorità nel frattempo intercorsi; tale deliberazione, a seguito di un articolato contenzioso, è stata confermata nella sua piena legittimità dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 1275/08 e seguenti;
- nel frattempo è intervenuta la legge 244/07, il cui articolo 2, comma 141, ha stabilito che *“ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”*;
- al riguardo, il Consiglio di Stato, nelle citate sentenze nn. 1275/08 e seguenti, ha chiarito che *“la disposizione di cui all’articolo 2, comma 141, della legge n. 244/07 può, quindi, essere intesa come norma meramente ricognitiva del citato potere già esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la possibilità di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione del CEC e, sotto altro profilo, ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas all’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un ulteriore parametro di riferimento all’Autorità”* e che *“il riferimento all’effettiva struttura dei costi nel mercato ... è ... compatibile con la deliberazione n. 249/06, con cui l’Autorità ha richiamato l’assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all’effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l’attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale”*;
- successivamente, con la deliberazione ARG/elt 154/08, l’Autorità, per quanto qui rileva, ha:
  - previsto di determinare il CEC confermando la metodologia di cui alla deliberazione 249/06 con alcune modificazioni anche indotte dalla legge 244/07 e finalizzate a meglio rappresentare l’effettiva e più recente struttura dei costi nel mercato del gas naturale; tali modificazioni non hanno riguardato le clausole di salvaguardia, già presenti nella medesima deliberazione 249/06 fatta salva dal Consiglio di Stato (con riferimento al regime applicabile ai produttori Cip 6 in relazione alle condizioni del mercato precedenti all’anno 2007);
  - stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
- più in dettaglio, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha previsto che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:

- a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
- b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione 138/03;
- c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione 195/02:
  - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
  - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
  - non considerando la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione 52/99;
- la componente relativa al trasporto è stata calcolata, per l'anno 2008, con la deliberazione ARG/elt 175/08, non impugnata, in misura pari a 1,78 c€/mc;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha infine previsto che il CEC sia pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC e i consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99 (questi ultimi non oggetto di contenzioso);
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- con la sentenza n. 3356/09 (relativa al ricorso proposto dalla società Sarlux S.r.l. – di seguito: Sarlux) e con la sentenza n. 3357/09 (relativa alla società BG Italia Power S.p.a. – di seguito: BG), il Tar Lombardia ha accolto una delle censure formulate dalle ricorrenti riguardante un presunto difetto d'istruttoria. In particolare, secondo il Tar Lombardia, l'Autorità avrebbe, nel caso di specie, *“preso in esame risultanze istruttorie e valori relativi ad anni precedenti – come il 2004 – già considerati dalla delibera n. 249/06 e non coerenti con il periodo cui si riferisce la deliberazione impugnata”* e *“ha posto a fondamento dell'aggiornamento un valore riferito al 2004, senza considerare gli aggiornamenti del valore medesimo disposti proprio con la delibera n. 249/06”*;
- con la sentenza n. 3358/09 (relativa al ricorso proposto dalla società Termica Celano S.p.a. – di seguito: Termica Celano) e con la sentenza n. 3359/09 (relativa ai ricorsi proposti dalle società Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a. – di seguito, rispettivamente: Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo e Jesi Energia) il Tar Lombardia ha accolto una delle censure formulate dalle ricorrenti, riguardante la previsione, all'interno della deliberazione ARG/elt 154/08, della clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione 195/02; tale clausola è stata ritenuta dal Giudice come un parametro di determinazione del valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all'applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e poiché *“non*

*emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”;*

- con le sentenze n. 6024/11 (relativa a Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo, Jesi Energia) e n. 6025/11 (relativa a Termica Celano), il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall’Autorità e gli appelli incidentali delle imprese succitate avverso le sentenze Tar Lombardia nn. 3358/09 e 3359/09;
- con la sentenza n. 6026/11 (relativa a Sarlux e a BG), il Consiglio di Stato ha in parte accolto e in parte respinto gli appelli dell’Autorità e di BG (Sarlux non ha presentato appello incidentale). In particolare, il Consiglio di Stato:
  - ha accolto l’appello dell’Autorità avverso l’unica censura precedentemente accolta dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 (relativa a Sarlux) e n. 3357/09 (relativa a BG);
  - ha parzialmente accolto l’appello di BG;
- con particolare riferimento al parziale accoglimento dell’appello di BG, la sentenza n. 6026/11 ha stabilito che *“essendo il mercato rilevante quello del gas naturale fornito alle centrali termoelettriche, l’AEEG doveva individuare il costo medio del gas naturale su tale mercato e tanto poteva e doveva fare prendendo in considerazione anzitutto tutti i contratti di fornitura del gas naturale alle centrali termoelettriche. Tali contratti sono, normativamente, nella sua disponibilità, ed è dall’insieme di tali contratti, secondo un criterio di media, che si desume la struttura effettiva dei costi sul mercato rilevante. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, non si tratta di considerare i singoli contratti dei singoli operatori, che possono essere effettivamente legati a circostanze contingenti e a diversi rapporti di forza contrattuale, ma di considerare tutti i contratti del relativo mercato. Non necessariamente il prezzo medio desunto da tali contratti costituisce per l’AEEG l’unico criterio. Infatti ove l’esame dei contratti porti a ritenere che il prezzo appare iniquo, irrealistico, sbilanciato, l’AEEG dovrebbe valutare l’introduzione di correttivi volti ad incidere sui fornitori del gas naturale in termini di imposizione di prezzi massimi praticabili. Si tratta, comunque, di valutazioni rimesse alla sfera discrezionale dell’AEEG e che non competono al giudice amministrativo. In questa sede va solo stigmatizzata la mancata utilizzazione di elementi di fatto essenziali per la determinazione del prezzo di mercato, vale a dire i contratti che tale mercato concorrono a costituire”;*
- nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha inoltre specificato che *“occorre tener conto della struttura effettiva dei costi di approvvigionamento per un operatore economico virtuoso”* e che *“il criterio dell’operatore virtuoso risponde ad elementari esigenze di evitare manovre speculative e di incoraggiare l’efficienza economica, evitando che il rimborso del CEC si traduca in una rendita speculativa o in un finanziamento a perdere in favore di operatori inefficienti”;*
- alla luce del complesso quadro giurisprudenziale sopra richiamato, l’Autorità ha presentato un ricorso per ottemperanza ai sensi dell’articolo 112, comma 5, c.p.a.; il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile tale ricorso con sentenza n. 5469/12 rilevando che *“l’Autorità non ha [...] riferito di aver acquisito i contratti di fornitura del gas e averne desunto il costo medio, sì da poter pervenire alla conclusione di trovarsi di fronte ad un prezzo iniquo, irrealistico, sbilanciato”;*
- a fronte dello scenario sopra rappresentato, così complesso e articolato, caratterizzato da una forte incertezza e dalla non univocità dei principi applicabili, l’Autorità ha avviato un procedimento volto a definire, in ottemperanza ai principi

affermati dal giudice amministrativo nelle diverse sentenze sopra citate, una regolazione organica, relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l'anno 2008, al fine di pervenire a un unico valore del CEC applicabile all'intera energia elettrica ritirata in tale anno dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92; ciò sia che si tratti di impianti i cui titolari sono rimasti estranei al contenzioso sopra richiamato (deliberazione 31/2013/R/eel), sia che si tratti di impianti i cui titolari hanno dato vita al predetto contenzioso (cfr. deliberazioni 494/2012/R/eel, 30/2013/R/eel, 29/2013/R/eel);

- il procedimento è stato condotto con la finalità di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati dalla regolazione, al fine di acquisire gli elementi utili per definire, in ottemperanza alle sentenze sopra richiamate, una regolazione il più possibile coerente con le finalità di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95;
- la deliberazione ARG/elt 154/08, in quanto parzialmente annullata, nella sua formulazione originaria non ha trovato applicazione per nessun impianto Cip 6: il CEC, infatti, è una componente riconosciuta a tutti gli impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- al fine di pervenire a una nuova regolazione che consenta di definire il valore di conguaglio del CEC applicabile all'energia ritirata dal GSE nel 2008, occorre tener conto di tutti i principi affermati dalle diverse sentenze sopra richiamate. In sintesi:
  - in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, resa sul ricorso di BG, occorre analizzare i contratti di approvvigionamento del gas (come richiesto dal Consiglio di Stato) per valutarne l'utilizzabilità ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC; infatti, come chiarito dal giudice, il criterio del prezzo medio non costituisce l'unico possibile, poiché, qualora emergano valori non rappresentativi e dunque non utilizzabili, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'Autorità può adottare altri criteri e correttivi (da individuare sulla base di valutazioni rimesse alla sua autonomia tecnico-discrezionale) tenendo ovviamente conto, per il conguaglio del CEC per il 2008 di quanto emerso anche negli altri contenziosi;
  - le sentenze del Tar Lombardia n. 3359/09 e n. 3358/09, rese sui ricorsi di Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo, Jesi Energia e Termica Celano, impongono di modificare i criteri desumibili dalla deliberazione ARG/elt 154/08 escludendo le clausole di salvaguardia;
- con riferimento agli adempimenti posti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, con lettera del 11 aprile 2013, la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto alle principali società attive nel mercato finale gas nell'anno 2008 una serie di informazioni e dati in ordine ai contratti relativi all'approvvigionamento del gas destinato all'alimentazione delle centrali termoelettriche per l'anno 2008, con particolare riferimento alle centrali con consumi superiori a 50 milioni di metri cubi annui (tale soglia è infatti introdotta dal provvedimento Cip 6/92);
- in particolare, sono state contattate 20 società di vendita del gas naturale; tra queste 6 società hanno reso disponibili i dati relativi alla fornitura di gas destinato all'alimentazione delle centrali termoelettriche per l'anno 2008, in relazione a 95 contratti per un totale di circa 24 miliardi di mc. Poiché nell'anno 2008 il gas

naturale complessivamente destinato alle centrali termoelettriche è stato pari a circa 38 miliardi di mc (di cui 13 relativi ad autoconsumi), i dati pervenuti costituiscono un campione significativo;

- da tali dati sono tuttavia emersi valori non coerenti e caratterizzati da fortissime difformità e oscillazioni, variando dai 31,55 c€/mc riscontrati sui alcuni contratti, ai 39,21 c€/mc registrati analizzando altri contratti (escludendo il prezzo, pari a 47,71 c€/mc, riscontrato in un contratto a cui sono associati volumi poco rilevanti rispetto al totale), con un differenziale attorno al 24%; i prezzi riportati sono già comprensivi della componente relativa al trasporto e al margine di commercializzazione;
- dall'analisi dei prezzi pervenuti nel corso dell'indagine condotta sui dati acquisiti emerge altresì che:
  - l'86% dei volumi è riconducibile a soli due contratti (il contratto principale copre, da solo, il 69% del totale analizzato), il che ben evidenzia l'inesistenza di un mercato concorrenziale del gas nell'anno 2008;
  - il prezzo più basso registrato (31,55 c€/mc), nel quale deve individuarsi quello ottenuto dall'operatore più virtuoso ed efficiente, è proprio riconducibile a uno dei due contratti principali;
  - il prezzo di cui al precedente alinea è quello che emerge dall'esame dei contratti (prezzo medio ponderato) dell'operatore titolare dell'impianto di Trino Vercellese, preso a riferimento ai fini della determinazione dei Costi Evitati;
  - il prezzo medio ponderato ricavabile dai due contratti rilevanti è peraltro pari a 34,97 c€/mc.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il DCO 445/2013/R/eel, l'Autorità ha dato esito alle attività istruttorie condotte al fine di definire un unico valore di conguaglio definitivo del CEC per l'anno 2008, che trovi applicazione per tutta l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 nell'anno 2008 medesimo;
- l'Autorità, in particolare, ha espresso i propri orientamenti in merito all'analisi dei contratti di approvvigionamento del gas (come richiesto dal Consiglio di Stato) per valutarne l'utilizzabilità ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC. Al riguardo, l'Autorità ha:
  - ritenuto che la forte incoerenza e variabilità dei prezzi di approvvigionamento del gas per le centrali termoelettriche è dovuta al fatto che tali prezzi riflettono non già un reale e fisiologico andamento del mercato, quanto piuttosto l'esito di singole e contingenti vicende commerciali, caratterizzate da elementi peculiari dei singoli casi (quali, ad esempio, il peso di ciascun operatore; i rapporti tra i contratti in parola e le altre vicende commerciali che legano i soggetti contraenti, ecc.);
  - evidenziato che i dati desunti dai contratti appaiono quindi irragionevoli in quanto inidonei a rappresentare un riferimento di prezzo coerente e corretto, in un mercato (quale quello del 2008) non ancora realmente concorrenziale e quindi incapace di fornire trasparenti e corretti segnali;
  - ritenuto, pertanto, non possibile utilizzare i prezzi derivanti dai contratti di fornitura del gas naturale per le centrali termoelettriche poiché i valori emersi dai dati acquisiti, essendo fortemente variabili e non coerenti, porterebbero alla determinazione di un conseguente prezzo medio iniquo, sbilanciato e irrealistico;

- pertanto, dovendo introdurre correttivi e criteri di quantificazione differenti, come richiesto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6026/11, l’Autorità, con il DCO 445/2013/R/eel, ha ritenuto opportuno dar seguito ai principi espressi dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, sui quali si è comunque formato il giudicato per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6024/11 e 6025/11;
- come già detto, le sopra richiamate sentenze del Tar Lombardia hanno evidenziato che la previsione, tra i criteri ricavabili dalla deliberazione ARG/elt 154/08, di una c.d. “clausola di salvaguardia” per gli anni 2007 e 2008 ha comportato la determinazione di un valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all’applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e che *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*; pertanto, l’applicazione di tale principio comporta che la formula per la determinazione del CEC prevista dalla deliberazione ARG/elt 154/08 possa essere mantenuta privandola però delle citate clausole di salvaguardia;
- nell’ipotesi di cui al precedente punto, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per la determinazione del CEC 2008 risulterebbe pari a 28,28 c€/mc; sommando ad essa le componenti relative al trasporto (calcolata per l’impianto di Trino Vercellese) e al margine di commercializzazione all’ingrosso del gas naturale, pari rispettivamente a 1,78 c€/mc e 3,84 c€/mc e non incise dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC 2008 risulterebbe pari a 33,90 c€/mc;
- l’Autorità, con il DCO 445/2013/R/eel, ha prospettato che:
  - il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC a conguaglio per l’anno 2008, applicabile all’intera energia ritirata in tale anno dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, sia pari a 33,90 c€/mc;
  - fermi restando i valori dei consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99 (non oggetto del contenzioso), il valore di conguaglio, per l’anno 2008, del CEC, espresso in c€/kWh, risulti pari a:
    - a) 7,70 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 481/95;
    - b) 7,29 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
    - c) 7,02 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
    - d) 6,75 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi;
- nell’ambito della consultazione sono pervenute osservazioni, dal contenuto opposto, da parte degli operatori direttamente interessati dagli effetti dell’ottemperanza, nonché da due associazioni rappresentative dei consumatori finali;
- la maggior parte degli operatori ha condiviso l’esigenza di addivenire a un unico valore del CEC per l’anno 2008 da riconoscere a tutta l’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tuttavia, è stata generalmente contestata, per i motivi di seguito sintetizzati, l’impostazione dell’Autorità secondo cui



dall'analisi dei contratti di fornitura del gas naturale alle centrali termoelettriche emergerebbe un prezzo medio iniquo, irrealistico e sbilanciato:

- è stato sostenuto anzitutto che la scarsa concorrenzialità del mercato del gas nel 2008 non costituirebbe un valido motivo per non calcolare il prezzo medio del gas naturale destinato alle centrali termoelettriche, poiché l'insieme dei contratti rappresenterebbe comunque l'unico mercato rilevante allora esistente;
- in tale prospettiva, l'oscillazione rilevata nell'analisi dei prezzi del gas resi disponibili dagli operatori (24%) rappresenterebbe un ordine di grandezza compatibile con le normali oscillazioni di prezzo rilevabili sul mercato anche in considerazione di contratti finalizzati in periodi diversi, diversa ubicazione degli impianti di produzione elettrica, differenti profili di consumo;
- alcuni approvvigionamenti limitati nel tempo sarebbero inoltre influenzati dall'andamento stagionale del prezzo del gas, discostandosi perciò dal centro della distribuzione del campione, senza che per questo debbano essere considerati non coerenti;
- occorrerebbe disporre di dati più dettagliati in merito ai prezzi del gas naturale resi disponibili e ai volumi sottostanti, sviluppando analisi che valorizzino la ponderazione sui volumi, facciano riferimento alla sola parte variabile dei prezzi, mostrino l'omogeneità o meno delle tipologie di prezzo, ecc;
- inoltre, è stato contestato il fatto che l'Autorità, nell'esame svolto nell'ambito del DCO 445/2013/R/eel non avrebbe tenuto in alcun conto il criterio del c.d. operatore virtuoso che, invece, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, imporrebbe di considerare ai fini dell'esame dell'effettiva struttura dei costi di centrale;
- per i predetti motivi, pertanto, la totalità degli operatori intervenuti nel procedimento hanno sollecitato l'Autorità a calcolare, sulla base dei dati disponibili, la media dei prezzi del gas naturale ponderata per le quantità a cui sono riferiti, perché solo il risultato così ottenuto rifletterebbe i reali costi medi sostenuti dagli operatori e determinerebbe risultati realistici;
- a quest'ultimo riguardo, un operatore sostiene che l'Autorità avrebbe dovuto procedere nei termini indicati al precedente alinea, senza necessità delle attività istruttorie condotte, che differirebbero senza motivo l'ottemperanza delle pronunce giudiziali; ciò in quanto – a dire dell'operatore – l'Autorità avrebbe già dovuto disporre dei contratti che invece ha richiesto (in forza della deliberazione 193/00), avendo infatti già pubblicato, nella relazione annuale del 2009, i prezzi medi ponderati relativi alle forniture del gas naturale a diverse tipologie di clienti, evidenziando separatamente il caso delle centrali termoelettriche con consumi superiori a 20 milioni di mc annui (34,95 c€/mc);
- alcuni operatori hanno evidenziato, inoltre, che:
  - l'Autorità, qualora decidesse di definire il valore del CEC sulla base del principio ricavabile dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, dovrebbe applicare la deliberazione ARG/elt 154/08 rimuovendo le clausole di salvaguardia non solo per l'aggiornamento dal 2007 al 2008, ma anche per tutto il periodo dal 2004 al 2008; ciò poiché tale deliberazione ricostruisce, sulla base dei criteri ivi riportati, il valore del CEC per l'anno 2008 a partire da un valore "base" riferito all'anno 2004 e non a partire dal valore dell'anno precedente;
  - l'Autorità dovrebbe tenere conto anche dei costi di sbilanciamento afferenti agli impianti Cip 6/92, come evidenziato nella sentenza n. 6026/11 e come indicato

dalla stessa Autorità nella deliberazione ARG/elt 154/08 seppur a seguito di opportuna e dedicata analisi;

- le associazioni dei consumatori intervenute nella consultazione, invece:
  - hanno condiviso l'intendimento espresso dall'Autorità con il DCO 445/2013/R/eel, non solo per le motivazioni tecniche e concettuali riportate nel medesimo DCO, ma anche tenendo conto dell'esigenza, ancor più sentita nell'attuale momento di crisi congiunturale, di tutelare i consumatori finali, minimizzando l'aggravio in bolletta posto su questi ultimi;
  - hanno evidenziato che l'Autorità, qualora decida di fare riferimento ai contratti di fornitura alle centrali termoelettriche per determinare il valore del CEC, dovrebbe comunque assumere a riferimento, coerentemente con quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui *“occorre tener conto della struttura effettiva dei costi di approvvigionamento per un operatore economico virtuoso”*, il valore derivante dall'operatore più virtuoso, individuabile nell'operatore che è riuscito a spuntare il prezzo più basso (pari a 31,55 c€/mc);
  - hanno evidenziato che l'intervento prospettato dall'Autorità comporterebbe un già rilevante impatto sui consumatori (stimabile complessivamente in circa 100 milioni di euro), mentre l'utilizzo dei prezzi medi dei contratti gas per la fornitura al termoelettrico, sollecitato dagli operatori interessati, potrebbe comportare un esborso superiore a 200 milioni di euro; un tale esborso è valutato ingiustificato e iniquo, specie nell'attuale momento di crisi per famiglie ed imprese italiane, a vantaggio dei c.d. produttori Cip 6, i quali, a detta delle associazioni, *“godono già da anni di un trattamento tariffario assai privilegiato e favorevole”*, più che idoneo a coprire i costi.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- diversamente da quanto sostenuto da un operatore, l'attività istruttoria condotta nell'ambito del procedimento risulta doverosa e necessaria ai fini della corretta ottemperanza delle pronunce sopra richiamate; doverosa in quanto funzionale alle elementari esigenze partecipative di tutti i soggetti interessati, tra cui anche i consumatori finali (sui quali grava l'onere conseguente all'aggiornamento del CEC); necessaria in quanto i dati relativi ai contratti di fornitura, a disposizione dell'Autorità in forza della deliberazione 193/00, sebbene utilizzabili a fini statistici (tale è la finalità per cui essi sono stati impiegati nell'ambito della Relazione annuale 2009), non risultavano attendibili al fine della valutazione richiesta dal Consiglio di Stato;
- infatti, la deliberazione 193/00 (la quale poneva l'obbligo di trasmettere all'Autorità copia dei documenti contrattuali relativi ai rapporti di fornitura con i clienti idonei) introduceva obblighi informativi funzionali all'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità sul rispetto delle soglie di idoneità dei clienti finali, allora definite dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 164/00; successivamente all'estensione dell'idoneità a tutti i clienti (1 gennaio 2003), venuta meno l'esigenza di vigilanza sopra richiamata, la delibera è entrata progressivamente in desuetudine, tanto che con la deliberazione GOP 33/09 l'Autorità ne ha accertato la cessazione degli effetti;
- in un tale contesto, al fine di compiere le valutazioni prescritte dalla sentenza n. 6026/11, l'Autorità, anche in ragione dell'impatto, potenzialmente significativo, che

l'ottemperanza dispiegherà sui consumatori finali, non poteva utilizzare le informazioni a disposizione ai sensi della deliberazione 193/00 in quanto inattendibili e incomplete, dovendo pertanto necessariamente acquisire con richieste *ad hoc* i contratti di fornitura di gas naturale alle centrali termoelettriche;

- con riferimento agli esiti dell'esame dei dati acquisiti, occorre premettere che nel caso della componente CEC (che, come già detto, essendo un costo evitato, non è differenziata per fonte e tecnologia) si tratta di quantificare un valore virtuale, "evitato", del costo del gas naturale, e non già di trasporre il valore riscontrato su singoli contratti o attraverso cui si è rifornita di gas quella parte (peraltro minoritaria) di impianti Cip 6 alimentati da gas naturale (nel 2008 l'energia elettrica prodotta da gas naturale rappresentava il 43% del totale dell'energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip 6/92); per essi, infatti, il CEC non rappresenta una componente tariffaria volta a coprire "a piè di lista" il costo del gas acquistato, bensì una delle molte voci con cui viene determinata la remunerazione complessiva, che deve risultare, nel suo complesso, idonea a coprire i costi sostenuti dalle imprese;
- al riguardo, come recentemente chiarito dal Tar Lombardia (sentenza n. 2361/12 passata in giudicato), in relazione a una fattispecie analoga a quella in esame, in sede di valutazione dell'idoneità delle singole componenti definite dal provvedimento Cip 6 (quale è il CEC) a coprire i costi sostenuti dagli operatori, *"occorre considerare l'adeguatezza della remunerazione complessivamente garantita all'operatore del servizio reso e non il livello di recupero di singoli costi. Difatti, la ricorrente, in quanto produttore in regime CIP 6, gode di un trattamento tariffario fortemente privilegiato, godendo dell'applicazione della tariffa amministrata ben superiore ai valori di energia elettrica ceduta dagli altri produttori italiani nell'ambito della borsa elettrica, che non solo garantisce la rapida copertura dei costi di investimento, ma consente anche di godere di forti extra remunerazione"*;
- infine, diversamente da quanto sostenuto da un operatore, l'Autorità non ha ommesso di considerare il prezzo emergente dai contratti dell'operatore più virtuoso, il quale – come già detto – corrisponde al prezzo di approvvigionamento del gas naturale (cioè 31,55 c€/mc), destinato alle centrali del soggetto titolare dell'impianto di Trino Vercellese assunto, dal provvedimento Cip 6/92, quale impianto esemplare per quantificare il valore virtuale del Costo Evitato del gas.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario chiudere il procedimento avviato con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel e 31/2013/R/eel definendo un unico valore del CEC da applicare a tutta l'energia elettrica ritirata dal GSE nel 2008 ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- sia necessario, prima di tutto, analizzare i prezzi di fornitura del gas naturale destinato alle centrali termoelettriche con consumi superiori a 50 milioni di metri cubi annui, al fine di ottemperare alla sentenza n. 6026/11;
- ai fini di tale analisi, sia altresì necessario, come prescritto dalla medesima sentenza, secondo cui *"occorre tener conto della struttura effettiva dei costi di approvvigionamento per un operatore economico virtuoso"*, e in coerenza e con il provvedimento Cip 6/92, secondo cui i costi evitati devono essere riferiti

all'impianto di Trino Vercellese, fare riferimento al prezzo di approvvigionamento del gas naturale acquistato dal soggetto titolare di questo impianto, nell'anno 2008, (cioè 31,55 c€/mc);

- alla luce del predetto esame, non sia opportuno assumere, ai fini del calcolo del CEC (a conguaglio per l'anno 2008), quale solo riferimento il prezzo del gas naturale dell'operatore efficiente in quanto notevolmente inferiore alla media dei prezzi riscontrati negli altri contratti; e che per lo stesso motivo, non sia possibile assumere, quale solo riferimento ai predetti fini, una tale media dei prezzi;
- l'eventuale definizione di un prezzo medio di fornitura del gas naturale, pertanto, risulterebbe iniquo, irrealistico, sbilanciato; e che la definizione di un prezzo medio possa avere senso solo a fini statistici, come nel caso dei valori pubblicati nella Relazione annuale del 2009;
- inoltre, l'adozione del predetto parametro (del prezzo medio derivante dai contratti) potrebbe comportare altresì un aggravio degli oneri in bolletta per i consumatori finali (oltre 200 milioni di euro) non adeguatamente giustificato e, come tale, contrario alle finalità di promozione della concorrenza e tutela dei consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95;
- sia, pertanto, necessario, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11, introdurre un criterio correttivo per la determinazione del valore del CEC per l'anno 2008;
- sia, a tal fine, opportuno determinare il valore del CEC per l'anno 2008 dando seguito ai principi affermati dal Consiglio di Stato in relazione alle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09, su cui si è formato il giudicato per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6024/11 e 6025/11, secondo le medesime modalità già evidenziate nel DCO 445/2013/R/eel;
- sia, pertanto, necessario applicare i principi ricavabili dalla deliberazione ARG/elt 154/08 eliminando le clausole di salvaguardia solo per l'aggiornamento dal 2007 al 2008 (come indicato nel DCO 445/2013/R/eel) e non per tutto il periodo dal 2004 al 2008; ciò in quanto, per il periodo 2004-2007, le clausole di salvaguardia in parola sono state introdotte con la deliberazione 249/06, la cui legittimità è stata sancita dal Consiglio di Stato e non messa in discussione da nessuna delle pronunce di cui al punto precedente;
- sotto il profilo della coerenza interna della disciplina applicabile all'intero settore del gas naturale, sia più opportuno fare riferimento alla componente QE (che è alla base dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 154/08) utilizzata per tutti gli altri provvedimenti definiti dall'Autorità per il medesimo anno 2008, anziché ad un prezzo medio di fornitura del gas naturale alle centrali termoelettriche non realistico e appositamente definito ai soli fini del CEC;
- sia, inoltre, necessario non tenere conto dei costi di sbilanciamento afferenti agli impianti Cip 6/92 (come invece richiesto da un operatore); ciò in quanto gli impianti Cip 6/92 alimentati da gas naturale sono comunque impianti che massimizzano la propria produzione e, pertanto, non sono soggetti ai medesimi sbilanciamenti che possono invece interessare gli impianti termoelettrici che partecipano al libero mercato;
- prevedere, pertanto, che la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per la determinazione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008 sia pari a 28,28 c€/mc;

- prevedere che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC, pari alla somma tra la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale (28,28 c€/mc), la componente relativa al trasporto (1,78 c€/mc, non incisa dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09) e la componente relativa al margine di commercializzazione (3,84 c€/mc, anch'essa non incisa dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09), sia pari a 33,90 c€/mc; tale valore è più elevato del sopra richiamato valore minimo (31,55 c€/mc) riscontrato nei contratti, peraltro associato a volumi non trascurabili, essendo il secondo contratto in ordine di rilevanza;
- prevedere che il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008, pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC e i valori dei consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99 (non oggetto del contenzioso), abbia gli stessi valori già riportati nel DCO 445/2013/R/eel

### **DELIBERA**

1. di prevedere che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC a conguaglio per l'anno 2008, applicabile all'intera energia ritirata in tale anno dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, sia pari a 33,90 c€/mc;
2. di prevedere, fermi restando i valori dei consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99, che il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008 sia pari a:
  - a) 7,70 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 481/95;
  - b) 7,29 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
  - c) 7,02 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
  - d) 6,75 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a BG Italia Power S.p.a., Sarlux S.r.l, Termica Celano S.p.a., Edison S.p.a., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l. e Jesi Energia S.p.a.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*